

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 625**

Modifiche alla disciplina in materia di occupazione abusiva di immobile adibito a privata dimora

19/05/2024 - 04:58

# Indice

1. DDL S. 625 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 625 ....	4

## **1. DDL S. 625 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 625

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 625

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2023

Modifiche alla disciplina in materia di occupazione abusiva di immobile adibito a privata dimora

Onorevoli Senatori. - Le occupazioni di immobili, pubblici ma soprattutto privati, sono ormai una vera e propria emergenza sociale.

Purtroppo l'emergenza relativa all'occupazione abusiva di immobili, senza contratto e senza alcun titolo, è un fenomeno divenuto una vera e propria piaga, che lascia nella rabbia e nell'incertezza i legittimi proprietari.

In passato sono già state adottate una serie di misure volte a scoraggiare tali abusi. Queste misure, per chi opera tali abusi, si concretizzano *in primis* nell'impossibilità di chiedere la residenza nell'immobile occupato (ne consegue che l'abusivo non può votare, non ha diritto al medico di famiglia, non può iscriverne i figli all'asilo comunale, e così via) e, *in secundis*, nell'impossibilità di allacciare le utenze. Nonostante queste misure, l'emergenza delle occupazioni abusive è ancora ampia e alle volte, come dimostrano i fatti di cronaca, non è facile sgomberare le case dagli abusivi e veder così tutelati i propri diritti di proprietà privata.

Il presente disegno di legge parte dal presupposto che l'occupazione di immobili privati non possa considerarsi soltanto un reato contro il patrimonio, cioè un reato contro un bene giuridico di livello secondario nell'ambito della gerarchia dei principi e valori costituzionali, ma si tratta di un vero e proprio delitto contro l'inviolabilità del domicilio.

Come noto, infatti, sia l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 14 agosto 1955, n. 848, sia l'articolo 14 della Costituzione italiana tutelano il focolare domestico, vale a dire l'inviolabilità del domicilio contro ogni forma di aggressione.

La giurisprudenza europea ha stabilito che il mancato godimento di un bene di cui si sia legittimi proprietari possa dar luogo al risarcimento del danno non patrimoniale: si può pertanto sostenere che la tutela del focolare domestico rappresenti la proiezione della tutela personalistica dell'individuo nella nostra Costituzione. L'occupazione arbitraria di un immobile - in particolare quando esso è destinato ad unità abitativa - rappresenta una grave violazione dei principi dettati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla CEDU, in materia di tutela del diritto di proprietà. Ne derivano conseguenze che, di fatto, ledono esclusivamente i proprietari che, pur vantando un legittimo diritto, patiscono l'inerzia dello Stato e degli organi preposti.

Tali considerazioni spingono all'individuazione di una nuova fattispecie nell'ambito dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio, attraverso l'introduzione di un nuovo reato con l'articolo 614-*bis* del codice penale.

Le considerazioni in premessa consentono di qualificare il nuovo reato come tutela di una gerarchia di valori primaria, che giustifica anche il particolare rigore sanzionatorio edittale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce, con l'articolo 614-*bis* del codice penale, il reato di occupazione abusiva dell'immobile adibito a privata dimora.

L'articolo 2 prevede che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 55 del codice

di procedura penale, possa disporre, al fine di impedire che il reato di cui all'articolo 614-*bis* venga portato a conseguenze ulteriori, l'esecuzione dello sgombero e l'immediata restituzione dell'immobile all'avente diritto.

Valorizzando poi le disposizioni del codice di procedura penale che riconoscono agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria la funzione di interrompere la perpetuazione del reato o di evitare che esso venga portato a conseguenze ulteriori, si consente, attraverso lo sgombero immediato dell'immobile, la restituzione al legittimo proprietario, a prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria, assicurando pertanto celerità ed effettività della tutela.

L'articolo 3, introducendo le opportune modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede, per il reato di nuovo conio, l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'articolo 4, introducendo le opportune modifiche all'articolo 165 del codice penale, prevede che la sospensione condizionale della pena venga subordinata comunque al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale è introdotto il seguente:

« Art. 614-*bis*. - (*Occupazione abusiva dell'immobile adibito a privata dimora*). - Chiunque introducendosi nell'abitazione altrui la occupa abusivamente è punito a querela della persona offesa con la reclusione da due a sei anni ».

##### Art. 2.

1. Al fine di impedire che il reato di cui all'articolo 614-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, venga portato a conseguenze ulteriori, l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, dispone l'esecuzione dello sgombero e l'immediata restituzione dell'immobile all'avente diritto.

##### Art. 3.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *m-sexies*) delitto di occupazione abusiva dell'immobile adibito a privata dimora di cui all'articolo 614-*bis* del codice penale ».

##### Art. 4.

1. All'articolo 165, settimo comma, del codice penale, le parole: « per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati previsti dagli articoli 614-*bis* e 624-*bis* ».

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.